



FNOMCeO

- 6 APR. 2007

Roma, \_\_\_\_\_

AL DOTT. MAURIZIO SCASSOLA

PRESIDENTE ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI  
CHIRURUGHI E DEGLI ODONTOIATRI

VENEZIA

Prot. N°: 4111

Rif. Nota:

Resp. Proced.: -Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: -Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

Dirigenza medica – procedimento  
disciplinare

In ordine alla nota del 23 marzo 2007, prot. 1054, di codesto Ordine provinciale si rileva che l'art. 59 del D.Lgs. n. 29/93 reca norme in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Nella fattispecie il terzo comma del citato art. 59 prevede, altresì, che la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.

Di conseguenza il CCNL della area dirigenziale medica e veterinaria, parte normativa 1994-1997, all'art. 36, comma 5, dà attuazione al disposto di cui al terzo comma dell'art. 59, stabilendo che i dirigenti non siano soggetti a sanzioni disciplinari conservative (rimprovero, multa, sospensione).

Inoltre si rileva che non trova più applicazione l'art. 51 del D.P.R. 761/79 recante norme in materia di infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare al personale delle unità sanitarie locali (allegato A e B del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Ciò non toglie ovviamente che i dirigenti possano essere sottoposti, ai sensi dell'art. 25 CCNL, parte normativa 2002-2005, alla verifica e alla valutazione dei risultati secondo i meccanismi previsti dal D.Lgs. 29/93.

In caso di valutazione negativa per i dirigenti con incarico di struttura complessa o semplice si prevede:

- la perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno della verifica;
- la revoca dell'incarico prima della sua scadenza e l'affidamento di altro incarico di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia

immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità di strutture complessa;

- in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico assegnato ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c), del CCNL 8 giugno 2000 (incarichi di natura di alta specializzazione, di consulenza, di studio, di ricerca, di verifica e di controllo) di valore economico inferiore a quello revocato.

Per i dirigenti cui sono conferiti incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lett c), del CCNL 8 giugno 2000, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto alla inosservanza delle direttive può comportare:

- perdita in tutto o in parte della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica;
- la revoca anticipata dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, lett. c), del CCNL 8 giugno 2000 di valore economico inferiore a quello in atto.

Per i dirigenti cui siano conferiti incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lett. d), del CCNL 8 giugno 2000 (incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività), l'accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto all'inosservanze delle direttive può determinare la perdita in tutto o in parte della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica.

Inoltre in conclusione si precisa che la responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi può costituire giusta causa di recesso.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Amedeo Bianco

